

potrà essere tale da conciliare la rigida tutela della finanza dello Stato cogli equi riguardi ai nostri benemeriti ufficiali e militi della Guardia di finanza, io mi auguro che si possa tale risultato tradurre in opportuni provvedimenti.

« Il sottosegretario di Stato

« BASLINI ».

Morisani. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Per sapere se creda equo ed opportuno retrotrarre al 24 maggio 1915 la data di sospensione dei concorsi degli Enti Autarchici, stabilita per tutta la durata della guerra dal decreto luogotenenziale del 31 agosto 1915, sussistendo da quell'epoca le gravi ragioni che consigliarono il provvedimento, e per non ledere i diritti di coloro che fin dalla dichiarazione di guerra danno alla patria il loro braccio con abnegazione e sacrificio ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 31 agosto 1915, n. 1420, stabilisce la data dalla quale hanno esecuzione le norme in esso contenute al giorno 1° del successivo mese di settembre, in modo da rendere le norme stesse immediatamente esecutorie.

« Non sarebbe stato possibile dare effetto retroattivo alle disposizioni concernenti la sospensione dei concorsi ai posti vacanti nelle Amministrazioni degli enti locali perchè vi si opponevano i diritti già acquisiti da impiegati regolarmente nominati e già in servizio. Ed è da rilevare che alcuni dei nuovi nominati, essendo già impiegati, avevano perduto il posto prima occupato; per cui, se si fosse tolta efficacia alla nuova nomina, essi sarebbero rimasti senza posto, essendo stato legittimamente occupato anche quello al quale avevano rinunciato.

« Gli inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante in massima non si sono poi verificati, perchè sin dalla dichiarazione di guerra questo Ministero aveva con circolare raccomandato ai prefetti di non far bandire concorsi per nuove nomine, provvedendo ai posti vacanti con nomine provvisorie, e risulta che di fatto i concorsi vennero sospesi anche prima della pubblicazione del citato decreto luogotenenziale, meno qualche eccezione giustificata dall'urgenza di provvedere a nomine definitive per la impossibilità di trovare persone disposte ad accettare nomine provvisorie. Ma, si ripete, furono ben rare queste ec-

cezioni e da esse non potettero avere notevole danno i richiamati alle armi, i quali, alla cessazione della guerra, potranno, avendo i titoli prescritti, prendere parte ai numerosi concorsi che sono ora sospesi.

« Il sottosegretario di Stato

« CELESIA ».

Rava. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se non creda opportuno di far preparare e mettere in vendita i fogli di carta bollata per le quietanze ordinarie, secondo la nuova tariffa del 1915, togliendo — per economia di carta e di spese postali — l'obbligo di usare, senza bisogno, un foglio intero di quattro pagine per le ricevute di somme superiori a 100 lire ».

RISPOSTA. — « Si conviene che in seguito alla graduazione della tassa di bollo stabilita con l'articolo 3, n. 2, del Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, sulle quietanze e ricevute ordinarie, sulle note, conti e fatture, è, per economia di spesa e per comodità del pubblico, opportuno istituire nuovi tipi di carta bollata da centesimi 10, 20, 30, 40 e 50, costituiti, a somiglianza della carta bollata da centesimi cinque ora in vendita, da mezzo foglio di carta.

« Si riserva pertanto il Ministero di promuovere i provvedimenti necessari per la istituzione della nuova carta bollata.

« Il sottosegretario di Stato

« BASLINI ».

Rispoli. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se non creda disporre l'esonero dalla tassa di bollatura dei cartelli di pubblicità dalle ditte, da più anni prima dell'applicazione della tassa, distribuiti alla loro clientela lontana dalla loro sede industriale e della cui esistenza ed esposizione al pubblico non potrebbero esse giustamente essere responsabili ».

RISPOSTA. — « Giusta l'ultimo comma dell'articolo 3 del Regio decreto legislativo 21 novembre 1915, n. 1643, allegato C, al pagamento della tassa di bollo e delle eventuali pene pecuniarie sono solidalmente tenuti gli autori degli avvisi, coloro che li appongono o che ne curano l'affissione, e le persone, o ditte, o imprese cui gli avvisi interessano, nonchè i proprietari o concessionari dei beni immobili o mobili o degli apparecchi sui quali gli avvisi vengono esposti.

« Ai sensi poi dell'articolo 7 del citato decreto, la tassa di bollo si rende applica-